

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE
DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA:

VISTI gli artt. 410, 411, 412 e 412 ter del codice di procedura civile, così come modificati dalla legge n. 183 del 2010;

VISTO l'art. 5 della legge 533 del 1973;

VISTA la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 92 del 2012;

VISTO l'art. 2113 del Codice Civile;

VISTO il decreto legislativo n. 23 del 2015;

VISTI gli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;

RITENUTO, pur in assenza di una specifica norma di legge, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le procedure e le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione e Arbitrato;

DISPONE, nella seduta del 06 giugno 2016 e con votazione unanime, l'adozione del presente regolamento:

Regolamento della COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO costituita presso l'EBT della provincia di Siracusa

ART. 1 — ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL del Terziario vigente e dello Statuto dell'Ente Bilaterale Terziario di Siracusa, che il presente regolamento intende disciplinare in attuazione delle specifiche finalità in esso definite, è istituita, la COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.

ART. 2 — SEDE

La Commissione è istituita presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Siracusa, con sede corrente a Siracusa in Via Francesco Laurana, 4.

ART. 3 — COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Paritetica Territoriale è composta:

- a. per i datori di lavoro: da 1 componente effettivo e 2 supplenti, nominati dalla CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA della provincia di Siracusa

- b. per i lavoratori: da 1 componente e 1 supplente, nominati da ciascuna delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DEI LAVORATORI, firmatarie del CCNL TERZIARIO, cui il lavoratore sia iscritto e/o abbia conferito mandato.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 409, 410 e 412 TER del Codice di Procedura Civile, come da ultimo modificati dalla Legge 183/2010, le controversie individuali singole o plurime relative al settore TERZIARIO.

La Commissione è competente, altresì, per le controversie individuali di cui alla Legge 15.07.1966, n. 604, ed alla Legge 20.05.1970, n. 300, così come da ultimo modificate dalla legge 28.06.2012, n. 92, nei limiti dalla medesima indicati.

La Commissione è infine competente in ordine all'espletamento delle procedure di cui al successivo articolo 6, commi 1 e 3.

ART. 4 — FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE E PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE

La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta da 1 rappresentante di CONFCOMMERCIO-IMPRESA PER L'ITALIA SIRACUSA e da 1 rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori firmataria del presente contratto, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS di Siracusa, cui il lavoratore sia iscritto e/o abbia conferito mandato.

La parte interessata (azienda o lavoratore), direttamente o tramite l'organizzazione sindacale dei lavoratori o quella dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la richiesta di espletamento del Tentativo di Conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità:

- attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo ebtsr@pec.confcommercio.sr.it
- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R
- a mezzo lettera raccomandata a mani

La Segreteria, ricevuta la richiesta, provvederà entro 20 giorni a convocare le parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta di cui al comma secondo del presente articolo.

La comunicazione, di cui al precedente comma, interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le parti potranno richiedere, con le stesse modalità della richiesta, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso a condizione che le due parti siano d'accordo, in tal caso la Segreteria della Commissione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione paritetica la comunicazione di rinuncia della convocazione, con le stesse modalità previste per la richiesta.

Nel caso di richieste di rinvio non concordate dalle parti, dovute a motivati impedimenti, queste dovranno essere preventivamente partecipate e documentate alla Segreteria dell'Ente Bilaterale, al fine di scongiurare l'esito negativo del tentativo di conciliazione.

ART. 5 — PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE

La Commissione Paritetica di Conciliazione esperisce, entro il termine di 60 giorni, il tentativo di conciliazione ai sensi degli Artt. 409, 410 e 412 TER e come ultimo modificato dalla Legge 183/2010.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in sei copie e sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione, viene quindi depositato a cura della Segreteria dell'Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Siracusa e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.

In caso di mancata comparizione di una delle parti la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.

ART. 6 — PROCEDURA PER LA CONCILIAZIONE GIA' CONCORDATA TRA LE PARTI / OFFERTA DI CONCILIAZIONE

Le parti, azienda e lavoratore, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, attraverso spontanea comparizione, possono richiedere alla Commissione di conciliare la stessa, così come previsto dall'art. 2113 c.c. a conferma della esplicita volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.

La richiesta di convocazione dovrà essere inoltrata alla Segreteria che provvederà a fissare la data, anche in relazione ad un calendario concordato tra le parti componenti la Commissione.

Nel rispetto delle modalità di cui al comma precedente, il datore di lavoro potrà chiedere la convocazione della Commissione di conciliazione al fine di poter presentare al lavoratore l'offerta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 04.03.2015, n. 23.

ART. 7 — COMPITI DELLA SEGRETERIA

La Segreteria avrà il compito di espletare tutte le funzioni di supporto riferite al funzionamento e al rispetto delle procedure di convocazione, così come previsto dal presente Regolamento, nonché è tenuta alla verifica circa la regolarità della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale.

ART. 8 — COLLEGIO ARBITRALE

Ai sensi della Legge 24 novembre 2010, n.183, viene costituito presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario il Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente art. 4, e ai sensi dell'art. 412 — ter c.p.c. e delle specifiche disposizioni (art.38) del CCNL TDS.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 5, Legge 11 agosto 1973, n. 533, al Collegio arbitrale può essere promosso, da parte di ciascuna delle parti coinvolte nel procedimento conciliativo, il deferimento della controversia, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art.412-ter, abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Collegio Arbitrale entro i successivi 30 giorni.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Legge 300/70, al Collegio Arbitrale può essere affidato il mandato a risolvere le controversie relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari, secondo le procedure di seguito indicate.

ART. 9 — COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio di arbitrato è composto da tre membri di cui due con funzione di arbitro, scelti uno dalla CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA di Siracusa e un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di Collegio Arbitrale costituito per l'esito negativo del tentativo di conciliazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, i due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti sindacali, possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione.

Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo dalle due organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, lo stesso verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

L'Ente Bilaterale Territoriale fornirà un addetto di segreteria che si occuperà di ogni mansione di cancelleria (comunicazioni, verbalizzazione, copie, battitura testi, ecc.).

ART. 10 — RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

La parte interessata dovrà presentare, direttamente o attraverso l'Organizzazione alla quale aderisce e/o conferisce mandato, domanda (predisposta in apposito modulo) per l'attivazione del Collegio di arbitrato presso l'Ente Bilaterale Territoriale e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta

dalla parte promotrice dovrà essere inoltrata a mezzo PEC o raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.

ART. 11 — ASSISTENZA DELLE PARTI

Nel corso del procedimento arbitrale ognuna delle parti potrà farsi assistere da un avvocato o da un esperto indicato dalla rispettiva associazione sindacale o datoriale di appartenenza.

ART. 12 — ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

L'Ente Bilaterale Territoriale, una volta pervenuta l'accettazione scritta dell'altra parte, dovrà nei successivi 15 giorni costituire il Collegio di arbitrato. Dopo la costituzione, il Presidente provvederà a fissare, entro 15 giorni, la prima riunione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- eventuali ulteriori elementi.

ART. 13 — NORME PROCEDURALI

Il Collegio, operando nel rispetto dei principi di lealtà, di correttezza, di buona fede e specificatamente del diritto alla difesa e del contraddittorio fra le parti, emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

ART. 14 – NATURA IRRITUALE DEL LODO

Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale, di cui all'art. 8, ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 4 novembre 2010 n.183 e svolge le proprie funzioni sulla base del presente Regolamento.

Le parti, nell'apposito modulo, dovranno esonerare il Collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro, con esclusione dei soli casi di dolo.

Il lodo è emesso nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto, ed è impugnabile ai sensi di legge avanti al Tribunale.

ART. 15 COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. È prevista l'erogazione di un gettone di presenza per i componenti della Commissione di Conciliazione e per i componenti del Collegio arbitrale.
2. L'ammontare del gettone di presenza viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo dell'EBT SR.

ART. 16 (COSTI PER LE AZIENDE)

1. L'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento non comportano alcun onere economico a carico delle aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario vigente, gli eventuali contratti integrativi di secondo livello e che sono in regola con i versamenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'EBT SR da almeno 36 mesi o dal momento d'inizio della propria attività per le aziende di nuova costituzione.
2. Per le aziende non in regola con i requisiti espressamente indicati al precedente comma sono previsti costi di attivazione delle procedure nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo dell'EBT SR; l'ammontare delle quote è pubblicato all'indirizzo internet "www.ebtsr.it".
3. Il ricorso alle competenze e alle attività della Commissione di conciliazione e del Collegio Arbitrale non può comunque comportare alcun costo per il lavoratore.

ART. 17 (STANZIAMENTI)

1. Nel bilancio preventivo di EBT SR viene stabilita annualmente la quota economica per il funzionamento della Commissione di Conciliazione e per il Collegio Arbitrale.
2. Resta, comunque, sempre salva la possibilità di sospendere in qualsiasi momento il servizio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del EBT SR.

09 GIU 2015

Giuseppe Defina
Sturo JM
Roberto Magro
Antonio
Lio Piscitello